

## **La Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali nell' ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

### **Un caso esemplare.**

di Luisa Motolese

Consigliere della Corte dei conti

Con delibera in data 16.05.2005 la predetta Commissione ha respinto l' istanza presentata da una signora di razza ebraica, volta al riconoscimento del diritto a percepire l' assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art.3 della legge n 932 del 22.12.1980.

La Commissione ha motivato la propria delibera negativa rappresentando che ... "dall' esame degli atti non risulta che l' istante abbia subito alcuno degli atti persecutori espressamente previsti dall' art.1 della legge 10 maggio 1955 n 96 e successive modificazioni per il conferimento di detto assegno vitalizio neanche sotto il profilo della violenza morale, nell'eccezione estensiva dell'ipotesi sub c) del citato art. 1 cui fa riferimento la più recente giurisprudenza, non essendo valutabili eventuali atti persecutori successivamente all' 8 settembre 1943.

La destinataria di tale provvedimento ha proposto ricorso presso la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti affinché la Corte in totale riforma di tale atto, riconoscesse l'assegno vitalizio essendo il provvedimento illegittimo ed infondato per violazione e falsa applicazione della normativa in materia e carente di adeguata motivazione.

La ricorrente ha giustamente rappresentato sia nell' istanza alla Commissione sia nel gravame giurisdizionale come sul piano probatorio, a distanza di molti anni non fosse facile ricostruire le vicende rendendone in pieno la loro drammaticità; fornendo comunque supporto probatorio, non solo documentale ma anche testimoniale, essendo molti testimoni già deceduti.

La documentazione ha riguardato la circostanza relativa, già prima dell'emanazione delle leggi razziali, della frequentazione della scuola elementare ebraica, che continuò a frequentare fino al 1943 per poi sostenere, al termine del conflitto, gli esami di idoneità al Liceo Classico Statale Manzoni, sia documentazione anche con riferimento alle vessazioni ricevute dalla famiglia sotto il profilo economico e morale.

La giurisprudenza contabile ed in particolare gli orientamenti delle Sezioni Riunite hanno chiarito che per atti di violenza devono intendersi anche quelli caratterizzati da violenza morale che ricorre ogni qualvolta risultino lesi i valori fondamentali della persona, protetti costituzionalmente. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la concessione del beneficio è legittimata da circostanze quali l'allontanamento dalla scuola pubblica o la preclusione all' accesso della stessa, la compressione della libertà di studio e di lavoro, l'abbandono della propria abitazione, l' esilio o la vita clandestina nel pericolo imminente di essere catturato o deportato, la costrizione del lavoro coatto.

La sentenza n 8/03 delle Sezioni Riunite ha fornito linee convincenti di interpretazione delle norme e del loro inquadramento<sup>1</sup>.

La Commissione ha continuato comunque a manifestare resistenze interpretative ed applicative, anche dopo il 2003, sulla questione dell' arco temporale rilevante ai fini degli atti persecutori ed ha ritenuto rilevanti le circostanze occorse tra luglio 1938 e l' 8 settembre 1943.

Anche sotto tale profilo sembra fondata l' interpretazione secondo la quale le leggi in questione non indicano per quanto riguarda gli ebrei la data dell'8.09.1943, quale *dies ad quem* del periodo persecutorio risultando evidente che la persecuzione degli ebrei si protrasse dal 1938 alla liberazione. Le leggi razziali non solo non vennero abolite ma anzi, dopo la caduta del fascismo e dell'armistizio, nelle zone del Nord d' Italia – ricadenti sotto l' Autorità della RSI- vennero aggravate fino a giungere alla persecuzione delle vite umane<sup>2</sup>.

Sussiste nei fatti una continuità ed un preciso rapporto di causalità fra le leggi razziali emanate nel 1938 e le persecuzioni successive al 1943.

I crimini furono sempre posti in essere da membri del partito, delle questure e dei Carabinieri che eseguivano gli ordini – a livello governativo - di cercare e ed arrestare tutti gli ebrei in base alle liste di nomi ed indirizzi che per effetto delle leggi razziali, erano già da tempo predisposte presso le questure e gli uffici dell' anagrafe.

In ogni caso la correttezza dell'interpretazione appena esposta è confermata dal dato testuale: il riferimento all' 8.09.1943 è contenuto nel primo capoverso dell' art.1 della legge n 96/55, come riformulato dall' art.1 della legge n 261/67 che si riferisce ai cittadini italiani perseguitati a seguito di attività politica svolta prima dell' 8 settembre 1943, nelle ipotesi poi di seguito elencate ai punti da a) a e).

L'ultimo comma estende il diritto all'assegno ai perseguitati razziali, nelle stesse ipotesi di cui alle lettere da a) ad e), successivamente al 7.7.1938, senza limiti temporali.

Su questo particolare aspetto la decisione menzionata delle Sezioni Riunite fornisce un chiaro ed argomentato supporto a tale prospettazione.

Tutte queste questioni hanno determinato la istituzione di una Commissione di studio, sempre nell' ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione ha avuto il compito di effettuare una approfondita analisi di carattere giuridico amministrativo sulla vigente disciplina a favore dei perseguitati politici, razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti allo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure.

---

<sup>1</sup> Affermano le SSRR: le misure concrete di attuazione della normativa anti ebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche ) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall' apparato statale ed intesa a ledere la persona nei suoi valori inviolabili.

Le concrete ed individuali misure di attuazione della normativa non solo realizzarono in via immediata la lesione della dignità della persona nei suoi fondamentali diritti (all'istruzione, alla vita di relazione, all'esercizio delle professioni, al matrimonio, ma racchiudevano in loro lo scopo mediato e tuttavia immanente ed essenziale, di annientare completamente e sotto ogni possibile profilo della vita civile e di relazione, in quanto costituente minaccia per la purezza e l'integrità della razza italiana, l'ancor più presupposto diritto naturale dei cittadini appartenenti alla minoranza ebraica alla loro identità socio- culturale, pre-esistente alla stessa formazione dello Stato ed essenziale per qualsiasi comunità civile.

<sup>2</sup> Così la Corte Costituzionale con la sentenza n 268/98

Alla stregua del parere tradottosi in una circolare del 22.07.2005, la Presidenza del Consiglio ha dettato gli indirizzi per la soluzione di molti problemi applicativi.<sup>3</sup>

Tuttavia, come si sta rappresentando, la Commissione ha continuato ad opporre resistenza e sul piano della interpretazione e sul piano probatorio ed il caso all'esame costituisce un esempio significativo.

Riassumendo i dati normativi salienti si deve concludere che ai fini della concessione dell' assegno vitalizio sono rilevanti gli atti di violenza morale e tra questi l'impossibilità di iscrizione alle scuole pubbliche .

Ancora, la vita clandestina per sottrarsi all' arresto ed alla deportazione, la soggezione personale e concreta alla normativa discriminatoria e persecutoria.

L'arco temporale rilevante per le vicende in esame è esteso anche alle vicende successive al 1943.

Alla stregua di tali principi di diritto ed al supporto probatorio offerto, la domanda della signora è stata accolta dalla Sezione Giurisdizionale competente territorialmente.

Come può rilevarsi da tutta la documentazione acclusa, all'epoca dei fatti la signora in questione era in età scolare; in quanto ebrea le fu precluso l'accesso alla scuola pubblica e poté frequentare fino al 1943 solamente la scuola per bambini ebrei organizzata dalla Comunità ebraica di Milano che fu poi chiusa, anche per motivi di sicurezza (per gli stessi bambini ebrei).

Dopo la liberazione i ragazzi superstiti poterono sostenere gli esami d' ammissione alle varie classi nella sessione maggio-ottobre 1945, perché fino ad aprile gli studenti non poterono frequentare nessuna scuola, costretti come erano alla clandestinità e dopo la fine della guerra furono organizzati corsi per recuperare l' anno ed essere ammessi finalmente alla scuola pubblica.

Dal fascicolo è stato possibile rilevare che l'intera famiglia alla data dell'armistizio si trovava vicino Como, fece ritorno a Milano, visse assumendo falsamente l'identità dei padroni di casa sia pure senza documenti, fino a quando il padre riuscì a procurarsi documenti falsi ed a rifugiarsi sul lago Maggiore dove tutta la famiglia visse sotto falso nome.

Il padre all' inizio delle leggi razziali aveva un negozio che fu costretto a chiudere quando fu proibito agli ebrei di possedere e gestire esercizi commerciali; risulta altresì documentata la requisizione del mobilio dopo la

---

<sup>3</sup> L'istituzione della Commissione di studio è stata determinata essenzialmente da difficoltà giuridiche e fattuali che hanno reso lenta e problematica l'attribuzione dei benefici previsti segnalate spesso dalla Unione delle Comunità Ebraiche, in Italia, parlamentari e numerose personalità del mondo politico e culturale

Sulla base anche delle considerazioni contenute nella sentenza n 8 /03 delle SSRR la Commissione ha individuato i più frequenti aspetti concreti connessi al riconoscimento del diritto alle benemerienze, con particolare riguardo alla tipologia di atti, eventi e comportamenti qualificabili come violenza, verificando la possibilità da parte dei richiedenti il beneficio di utilizzare le misure di semplificazione contenute nel DPR n 445/2000 e provvedendo alla ricognizione della possibile entità dei perseguitati razziali in vita aventi diritto ai benefici, entità che secondo le proiezioni dell'Unione della Comunità, sostanzialmente confermate dal rappresentante del Ministero dell' Economia e delle Finanze, è stata quantificata tra le 1.200 e le 2.000 unità. Le indicazioni interpretative sono quattro e possono così riassumersi:

- comparazione tra la posizione dei perseguitati razziali e quella dei perseguitati politici-
- rilievo della data dell'8 settembre 1943 come termine finale di riferimento della persecuzione.
- Requisito dell'inabilità fisica a proficuo lavoro anche per i soggetti ultrasessantacinquenni-
- Sussistenza e modalità di prova dei presupposti per la concessione dei benefici ed applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445;

fuga nella casa sul lago ed alla famiglia continuò faticosamente a provvedere il padre vendendo semi-clandestinamente i residui del magazzino.

Pur non essendoci dubbi che tutte le circostanze descritte configurino atti di violenza morale la Commissione predetta si è limitata a motivare il diniego in maniera concisa, affermando che dall'esame degli atti non risulta che l'istante abbia subito alcuno degli atti persecutori espressamente previsti dalla legge.

La decisione delle SSRR è del 2003 (il principio della violenza morale era stato formulato dalle Sezioni Riunite della magistratura contabile già nel 1998 con la sentenza n 9) e la Commissione ha esaminato la vicenda appena narrata nel 2005, ben due anni dopo, quando ormai questi principi erano sufficientemente consolidati.

Questa decisione dell'organo di nomofilachia ha segnato comunque un *revirement* per ciò che concerne questi risarcimenti.

Una mentalità burocratica, intollerante, supportata da una interpretazione restrittiva ha fortemente limitato in 50 anni la possibilità di accedere al risarcimento per coloro che erano stati perseguitati per motivi politici e razziali.